



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 212

del 15 GIU. 2022

Oggetto: Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) – approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Sanitario, ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto del CONI.

Esecuzione:

D2

Conoscenza:

Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO lo Statuto del CONI;
- VISTO lo Statuto e il Regolamento Organico della Federazione Italiana Danza Sportiva;



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Deliberazione n. 212
Riunione del 15 GIU. 2022

VISTA la nota prot. n. 569 del 30 maggio 2022 con la quale la Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Sanitario, deliberato dal Consiglio federale con provvedimento n. 31 del 15 aprile 2021 ed emendato, conformemente ai rilievi del CONI, dal Consiglio federale medesimo con la delibera n. 102 del 18 maggio;

RILEVATO che il testo della suddetta normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale, al Regolamento Organico, e alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Sanitario della Federazione Italiana Danza Sportiva deliberato dal Consiglio federale con provvedimento n. 31 del 15 maggio 2021 ed emendato, conformemente ai rilievi del CONI, sempre dal Consiglio federale con la delibera n. 102 del 18 maggio 2022;

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
P.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
P.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone
l'adozione attestandone la
conformità agli atti, la regolare
istruttoria e la compatibilità con
la vigente normativa.

IL DIRETTORE
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



Allegato n.....

Deliberazione n. *212*

Riunione del *15 GIU. 2022*

FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA REGOLAMENTO SANITARIO

**Premessa**

Il presente regolamento disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del CIO, del CIP, del CONI e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Art. 1 - Struttura Sanitaria Federale

Il Settore Sanitario Federale è costituito da:

- Commissione Medica Federale,
- Medico Federale,
- Medici Addetti alle Squadre Nazionali,
- Medici Fiduciari Regionali,
- Medici Sociali,
- Personale Parasanitario.

Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla Federazione Italiana Danza Sportiva e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata e/o sanzioni per fatti di doping.

Art. 2 - Commissione Medica Federale

La Commissione Medica Federale è nominata dal Consiglio Federale.

È composta da un Presidente, che può anche essere anche il Medico Federale, medico specialista in Medicina dello Sport, tesserato alla FMSI, con specifica e comprovata competenza nel settore della Danza Sportiva e da un numero minimo di 3 membri, fino a un massimo di sette di cui uno assume le funzioni di Segretario, scelti tra medici specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, esponenti di discipline scientifiche, Esperti in materie biologiche, fisiologiche, psicologiche applicate allo sport, preferenzialmente, se medici, tesserati alla FMSI. Un Vice Presidente può essere nominato tra i Medici componenti della Commissione Medica Federale.

La Commissione Medica Federale resta in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico.

Essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.

La Commissione Medica Federale:

- Coordina l'attività del Settore Sanitario Federale,
- Predisporre e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute di tutti i tesserati,
- Può partecipare, su invito, alle riunioni del Settore Tecnico Federale, e/o di qualunque altro Settore in relazione a tematiche e problematiche pertinenti, ivi comprese tutte le attività riferite agli atleti di qualsiasi ordine e grado,
- Esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti,
- Svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale,
- Fornisce consulenza su tematiche cliniche, biologiche, psicologiche e/o su possibili problematiche antidoping,
- Propone e collabora in interventi federali di formazione, aggiornamento, promozione, "educazione" nelle materie biologiche, fisiologiche, psicologiche a favore dei tesserati della Federazione Italiana Danza Sportiva,
- Individua temi di approfondimento, studio e ricerca in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla Disciplina Sportiva Federale,
- Promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia iniziative a sostegno dell'informazione, prevenzione e lotta al doping,
- Rappresenta la Federazione Italiana Danza Sportiva nei rapporti con Istituzioni Esterne sulle tematiche medico sportive e medico scientifiche.

La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche, mediche psicologiche correlate.

Il Presidente della Commissione Medica può partecipare alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche tematiche e problematiche.

Art. 3 - Medico Federale e Medici Addetti alle Squadre Nazionali

Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale, tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI. Resta in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico; decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Il Medico Federale

- Può anche essere Presidente della Commissione Medica Federale,
- Partecipa, su invito, alle riunioni del Settore Tecnico Federale, in relazione a problematiche pertinenti,
- Dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico,
- Programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale e olimpico,
- Promuove iniziative di informazione antidoping e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale,
- Coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici Addetti alle squadre nazionali e dei Medici Fiduciari Regionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali,
- Organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto,
- Si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale,
- Può avvalersi, quando necessario, di Consulenti Specialisti esterni,
- Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

I Medici Addetti alle Squadre Nazionali

- Sono proposti dal Medico Federale, tra gli specialisti in Medicina dello Sport comunque tesserati alla FMSI e vengono nominati annualmente dal Consiglio Federale
- Effettuano attività di consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale,
- Prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali,
- Partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale ed internazionale,
- Forniscono agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping,
- Si correlano con il Medico Federale e, ove necessario, con i Medici societari e/o di fiducia degli atleti.

Art. 4 - Medici Fiduciari Regionali

Per l'organizzazione del Servizio Sanitario Federale, ogni Comitato Regionale federale, sentito il parere della Commissione Medica Federale e del Medico Federale, nomina, per un quadriennio, un Medico Fiduciario Regionale, Specialista in Medicina dello Sport e iscritto alla FMSI quale socio ordinario.

Il Medico Fiduciario Regionale:

- Organizza l'assistenza sanitaria in Regione,
- Fornisce informazione e supporto a società ed atleti afferenti alla propria Regione,
- Coordina i medici collaboratori ed il personale parasanitario disponibile in Regione,
- Partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale in relazione a problematiche pertinenti,
- Tiene rapporti con i Medici Sociali della Regione.

Art. 5 - Medici Sociali

I Medici Sociali sono nominati dall'organo direttivo del Sodalizio affiliato, tra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in Medicina dello Sport.

Il Medico Sociale

- Vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario,
- Si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società,
- È iscritto in apposito ruolo dei Medici Sociali presso la Federazione.

Art. 6 - Figure Parasanitarie

Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).

Sono proposti rispettivamente:

- dal Medico Federale e nominati dal Consiglio Federale, per l'attività delle Squadre Nazionali,
- dal Medico Fiduciario Regionale, per l'attività del Comitato Regionale,
- dal Medico Societario, per le attività societarie.

Art. 7 - Obblighi e disposizioni

Tutti gli operatori della Struttura Sanitaria (Settore Sanitario Federale), a qualsiasi livello:

- Devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente,
- Devono essere tesserati alla Federazione Italiana Danza Sportiva, nei ruoli di competenza,
- Sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle Norme Federali,
- Si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza,
- Svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

Art. 8 - Adempimenti dei tesserati

Coloro i quali svolgono o intendono svolgere nell'ambito della Federazione Italiana Danza Sportiva attività sportiva sotto qualsiasi forma, sono tenuti all'osservanza delle normative Statali e Regionali inerenti la tutela sanitaria delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti, ed alla loro periodicità.

Ai fini e per gli effetti del DM.18.02.1982 sono da considerare agonisti tutti coloro che partecipano ad allenamenti e competizioni inserite nei calendari agonistici ufficiali emanati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva delle classi alto agonismo, agonismo, agonismo di base e Professional Division (cd. PD) a partire dal compimento dell'8° anno di età durante l'anno solare.

Ai fini e per gli effetti della LEGGE 09.08.2013 n. 98 art.42 bis e delle Linee Guida Ministero della Salute 08.08.2014, in materia di certificazione sanitaria riferita all'attività non agonistica, per la FIDS coloro che praticano detta attività appartengono alla categoria "tesserati che svolgono attività sportive regolamentate", per i quali sussiste l'obbligo del certificato di idoneità non agonistico.

Ai fini e per gli effetti del DM 04.03.1993, per gli atleti diversamente abili tesserati alla Federazione Italiana Danza Sportiva è considerata specifica attività sportiva agonistica quella svolta a partire dal compimento dell'8° anno di età durante l'anno solare.

Il Presidente della Società Sportiva attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente, e che la relativa certificazione è conservata presso la Società.

Art. 9 - Adempimenti delle società sportive

Tutte le società sportive che intendono svolgere, nell'ambito della FIDS l'attività sportiva agonistica, non agonistica o amatoriale sono tenute all'osservanza di quanto previsto dal DM (Decreto Ministeriale) del 24/04/2013 con particolare riferimento ai criteri riferiti al art. 5 comma 7 in relazione all'obbligo di formazione degli operatori sportivi che così dispone "ferme restando le disposizioni di



cui al Decreto Ministeriale 18 Marzo 2011- determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni – le Linee Guida (allegato E) stabiliscono le modalità di gestione dei defibrillatori semiautomatici da parte delle società sportive dilettantistiche”. Il CONI, nell’ambito della propria autonomia, adotta protocolli di Pronto Soccorso Sportivo Defibrillato (PSSD) della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel rispetto delle disposizioni del citato Decreto Ministeriale 18 marzo 2011”

La formazione specifica degli operatori dovrà quindi essere conforme al protocollo indicato dalla FMSI stessa.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell’approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.